



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2394

Disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

*(Conversione in legge, con modificazioni, del DL 161/2019 -
Approvato dal Senato A.S. 1659)*

N. 184 – 24 febbraio 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2394

Disciplina delle intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni

*(Conversione in legge, con modificazioni, del DL 161/2019 -
Approvato dal Senato A.S. 1659)*

N. 184 - 24 febbraio 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1.....	4
PROROGA DEL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI ..	4
ARTICOLO 2.....	5
MODIFICHE URGENTI ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI	5
ARTICOLO 3.....	9
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	9

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2394
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	Sarti
Commissione di merito:	
Gruppo:	M5S
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge – approvato con modificazioni dal Senato¹ - dispone la conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Gli emendamenti approvati in Commissione dal Senato non sono corredati di relazione tecnica. Nel corso dell'esame in assemblea il Governo ha presentato un maxiemendamento (sul quale è stata posta la questione di fiducia), corredato di relazione tecnica. Nella presente Nota, solo laddove risulti necessario a fini espositivi si riporteranno riferimenti distinti alle due relazioni tecniche, altrimenti si effettuerà un richiamo generale alla relazione tecnica.

Inoltre il Governo ha fornito chiarimenti e depositato due note tecniche presso la 5^a Commissione (Bilancio).

Anche di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario.

¹ AS n. 1659

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

La norma, modificata dal Senato, differisce dal 31 dicembre 2019 al 30 aprile 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni, introdotta dal D.lgs. n. 216/2017, troverà applicazione ai nuovi procedimenti penali (comma 1, n. 1).

Il suddetto termine, nel testo originario del decreto legge in esame, è stato fissato al 29 febbraio 2020. Viene, inoltre, differito dal 1° gennaio al 1° maggio 2020² il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. *b*), del summenzionato decreto legislativo che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (art. 114 c.p.c.), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'art. 292 c.p.c. (comma 1, n. 2).

Il suddetto termine, nel testo originario del decreto legge in esame, è stato fissato al 1° marzo 2020.

Si evidenzia che le summenzionate disposizioni in materia di intercettazioni (comma 1, n. 1 e n. 2) sono state da ultimo prorogate, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 1° gennaio 2020, dall'art. 9, comma 2, lett. *a*) e *b*) del DL n. 53/2019; alle norme originarie e alle relative proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

La **relazione tecnica** referita al testo originario del provvedimento afferma preliminarmente che con il provvedimento in esame si intende sopperire alle discrasie che potrebbero verificarsi nel corso del procedimento penale a seguito dell'integrale applicazione del D.lgs. n. 216/2017, recante disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge n. 103/2017.

La relazione tecnica segnala già in premessa che dall'attuazione del decreto-legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di norme che schematizzano una disciplina di settore in modo più puntuale ed organico e ridefiniscono attività ed adempimenti già realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riguardo all'articolo in esame, viene precisato che, dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di completamento delle misure

² Tale termine nel testo originario del decreto legge in esame è fissato al 1° marzo 2020.

organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del D.lgs. n. 216/2017.

La **relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato** afferma che le modifiche introdotte con lo stesso emendamento non producono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica e che ai relativi adempimenti di natura tecnico-operativa potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riguardo alle modifiche intervenute all'articolo 1 (proroga dal 29 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni e posticipo al 1° maggio 2020 del termine originariamente fissato al 1° marzo 2020), la RT afferma che queste nascono dall'esigenza di provvedere alla proroga dei termini di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni, consentendo di adeguare al meglio le attività e le misure organizzative rispetto alle necessità degli uffici, a dispiegare in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e già realizzato, a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi. La proroga può dare certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che alle norme oggetto di proroga da parte delle disposizioni in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Si prende altresì atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che gli interventi di completamento delle misure organizzative necessarie all'effettiva applicazione della nuova disciplina in materia di intercettazioni risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità alla previsione di neutralità finanziaria recata dalla disciplina generale in materia di intercettazioni (*cf.* articolo 8 del D.lgs. n. 216/2017).

ARTICOLO 2

Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

La norma apporta modifiche al codice di procedura penale (comma 1), prevedendo in particolare che:

- sia sempre vietata la pubblicazione³, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 (esecuzione delle operazioni di intercettazione), 415-*bis* (avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) o 454 (presentazione della richiesta del pubblico ministero) c.p.p. (comma 1, lett. *a*);
- l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche sia consentita anche nei casi di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (associazioni di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (comma 1, lett. *0i*);
- la possibilità di intercettazione mediante captatore informatico sia estesa anche ai procedimenti per i delitti di incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (comma 1, lett. *c*);
- il registro riservato⁴ in cui sono annotati - sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica - i decreti che dispongono in materia di intercettazioni sia gestito anche con modalità informatiche [comma 1, lett. *d*), n. 4];
- in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione⁵, i difensori delle parti per via telematica abbiano facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche [comma 1, lett. *e*), n. 6].

La disposizione modificata (art. 268, comma 5, c.p.p.) nel testo previgente attribuiva ai difensori delle parti la facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

- gli atti relativi alle intercettazioni dovranno essere conservati nell'archivio gestito dal Procuratore della Repubblica. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo⁶ o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari [comma 1, lett. *f*), n. 1];
- il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate (comma 1, lett. *i*);
- qualora non si sia proceduto ai sensi del comma 1, lett. *e*), n. 6, l'indagato e il suo difensore sono avvertiti che hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno

³ A tal fine intervenendo sull'art. 114 c.p.p.,

⁴ Di cui all'art. 267, comma 5, del c.p.p.

⁵ A tal fine modificando l'art. 268, comma 5 c.p.p.

⁶ Di cui all'articolo 373, comma 5 c.p.p.

facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero (comma 1, lett. *m*).

Vengono, altresì, disposte modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il D.lgs. n. 271/1989 (comma 2). In particolare, viene previsto che ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili devono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 3 [comma 2, lett. *a*), cpv. art. 89, comma 2]. Inoltre viene disposto che le comunicazioni intercettate vengano trasferite esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica [comma 2, lett. *a*), cpv. art. 89, comma 3].

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020⁷ (comma 8).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e ne illustra le finalità. Viene, altresì, precisato che la regolamentazione delle comunicazioni e delle conversazioni relative a dati sensibili ed alle attività difensive ha natura precettiva e ordinamentale. La stessa, quindi, non produce effetti di carattere finanziario. Inoltre, la relazione tecnica evidenzia che la realizzazione degli obiettivi sottesi al provvedimento in esame non comporta alcun profilo di carattere oneroso per la finanza dello Stato. La RT rileva, infatti, che la facoltà concessa ai procuratori legali dell'indagato di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero non comporta oneri per la finanza pubblica essendo attività posta a completo carico degli interessati per l'esercizio del diritto di difesa. Al contempo, la possibilità di estrarre copia dei suddetti verbali d'intercettazione potrà apportare un maggior gettito nelle casse dell'Erario atteso il versamento dei correlati diritti di copia. Infine, la RT evidenzia che le dotazioni informatiche a disposizione dell'amministrazione della giustizia, sia dal punto di vista *hardware* per l'archiviazione e la conservazione dei dati, che dal punto di vista dell'aggiornamento dei sistemi, per la gestione delle intercettazioni con logiche completamente digitalizzate, sono state già opportunamente integrate e sviluppate in coerenza con l'insieme degli interventi di riforma in materia di intercettazioni già avviati nel corso dell'ultimo triennio e adeguatamente finanziati con specifiche risorse finanziarie aggiuntive.

Per le anzidette motivazioni, pertanto, la RT assicura che l'insieme degli interventi previsti col provvedimento in esame non darà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti con le ordinarie risorse umane,

⁷ Tale termine, nel testo originario del decreto legge in esame è fissato al 29 febbraio 2020.

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale - CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" - capitolo 1501, nonché sul capitolo 7203, oltre alle risorse già assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, lett. g) della legge n. 232/2016 riguardanti l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 nonché alle risorse provenienti dal Fondo previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018.

Nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento al Senato, il **Governo**⁸, con riferimento all'articolo in esame, ha confermato che le funzioni affidate agli uffici giudiziari, così come modificate per effetto del presente provvedimento, possono essere sostenute con le risorse umane e strumentali già esistenti e previste a legislazione vigente. Stessa rassicurazione è stata fornita per i compiti attribuiti al procuratore della Repubblica, i quali potranno essere svolti con le risorse umane e strumentali già previste e preordinate per tali funzioni a legislazione vigente.

La **relazione tecnica** riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che le modifiche apportate all'articolo 2 hanno prevalente natura procedurale e recano precisazioni a livello normativo e gestionale tali da non comportare effetti negativi per la finanza pubblica. La RT precisa, inoltre, che si tratta di un intervento normativo che prevede una serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni coerenti con i principi che devono ispirare l'utilizzo di tale strumento di accertamento probatorio, realizzando uno snellimento delle procedure e delle attività connesse, ed un conseguente contenimento del ricorso allo strumento delle intercettazioni.

In merito ai profili di quantificazione, riguardo agli interventi di aggiornamento informatico derivanti dalle disposizioni, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica - che riferisce che le dotazioni informatiche a disposizione dell'amministrazione della giustizia (dotazioni *hardware* per l'archiviazione e la conservazione dei dati ed aggiornamento dei sistemi per la gestione delle intercettazioni con logiche completamente digitalizzate) sono state già integrate e sviluppate in coerenza con l'insieme degli interventi di riforma in materia di intercettazioni già avviati nel corso dell'ultimo triennio e adeguatamente finanziati con specifiche risorse finanziarie aggiuntive - si evidenzia l'opportunità di acquisire ulteriori

⁸ Nelle note tecniche depositate in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 244 del 29 gennaio 2020.

elementi a conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni. Ciò con riguardo all'ipotesi di eventuale variazione dei costi complessivi in ragione delle innovazioni introdotte dal provvedimento, riferite all'ambito applicativo delle procedure di intercettazione, di avviso alle parti e di accesso ai dati nonché ai requisiti tecnici da introdurre per taluni strumenti.

Andrebbe altresì verificato il possibile impatto delle disposizioni di cui al comma 1, lett. d), riferite alla gestione anche con modalità informatiche del registro riservato, e al comma 1, lett. e), per quanto attiene alla facoltà dei difensori di esaminare per via telematica gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. In particolare, andrebbe confermato che anche con riguardo a tali attività non si rendano necessari ulteriori interventi di adeguamento informatico, soprattutto in fase iniziale, con relative maggiori spese.

Si prende, altresì, atto di quanto evidenziato dall'ulteriore documentazione tecnica acquisita nel corso dell'esame parlamentare al Senato la quale conferma che le funzioni affidate agli uffici giudiziari, così come modificate per effetto del provvedimento in esame, potranno essere sostenute con le risorse umane e strumentali già esistenti e previste a legislazione vigente. Quanto all'utilizzo di stanziamenti già iscritti in bilancio (capitoli 1501 e 7203), si prende atto degli elementi forniti presso il Senato circa la sostenibilità degli interventi previsti sulla base delle risorse esistenti (*cf.* art. 3).

ARTICOLO 3

Disposizioni finanziarie

La norma prevede che dall'attuazione del decreto in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica** riferita al testo originario del provvedimento ribadisce quanto assicurato dalla norma, sottolineando la neutralità finanziaria del provvedimento in esame. Pertanto assicura che dall'attuazione delle disposizioni sopra esaminate non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che gli adempimenti alle stesse

connesse potranno essere garantiti attraverso le ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento al Senato, il **Governo**⁹, con riferimento all'articolo in esame, ha fornito un'integrazione dei dati già contenuti nella relazione tecnica con la specificazione delle risorse complessivamente stanziare per il triennio 2020-2022, nel bilancio del Ministero della giustizia, U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale - CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" - capitolo 1501 che reca uno stanziamento complessivo di euro 47.993.808 per il 2020 e di euro 42.993.808 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e capitolo 7203 che reca uno stanziamento di euro 271.293.618 per il 2020, di euro 138.875.040 per il 2021 e di euro 107.371.036 per il 2022. È stato altresì chiarito che i piani gestionali iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia, interessati al finanziamento dagli interventi previsti dal presente provvedimento, risultano essere il piano gestionale 1 del capitolo 1501 (che reca uno stanziamento di euro 47.993.808 per il 2020) e il piano gestionale 8 del capitolo 7203 (che reca uno stanziamento di euro 238.169.185 per il 2020), destinati rispettivamente alle spese per la gestione ed il funzionamento dei sistemi informatici e alle spese di investimento per lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria.

È stata pertanto confermata la sostenibilità degli adeguamenti delle strumentazioni informatiche e dei locali degli uffici giudiziari, in fase avanzata di realizzazione già nel corso del 2019, a supporto delle innovazioni normative in materia di intercettazioni, anche in una ottica temporale pluriennale, e indispensabili a garantire il riordino dal 1° marzo 2020. In tema di mutata disciplina della custodia e della vigilanza delle registrazioni relative alle intercettazioni, è stato evidenziato che non si prevedono modificazioni rilevanti sulla riorganizzazione degli uffici e delle sezioni di polizia giudiziaria dislocate presso le Procure né ricadute negative sulle connesse attività lavorative, considerato che le attuali dotazioni di personale dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia adibite a tali funzioni risultano congrue.

È stato, infine, riferito che si ritengono superate le criticità relative alla spesa sostenuta dall'Amministrazione per le intercettazioni, gravante sul capitolo 1363 (che per il bilancio 2020-2022 reca uno stanziamento di euro 216.718.734 per il 2020 e di euro 213.718.734 per i successivi anni 2021-2022, e che nel rendiconto 2018 ha registrato a consuntivo un importo pari ad euro 225.000.000), alla luce dei recenti interventi di razionalizzazione e di riduzione della relativa spesa. Viene fatto riferimento in particolare all'adozione del decreto interministeriale 28 dicembre 2017, attraverso il quale si è proceduto alla revisione del listino delle prestazioni obbligatorie degli operatori telefonici, operando una riduzione del 50% delle tariffe precedentemente applicate.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti intervenuti presso il Senato e non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una

⁹ Nelle note tecniche depositate in 5ª Commissione. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 244 del 29 gennaio 2020.

conferma - della compatibilità dell'utilizzo delle disponibilità iscritte in bilancio con eventuali ulteriori interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.